|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**

ORDINANZA 31 dicembre 2021

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione

all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza

di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n.

817). (22A00020)

(GU n.5 del 8-1-2022)

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in

particolare gli articoli 25 e 27;

Viste la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,

con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza

sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso

all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili,

la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 con cui il

medesimo stato di emergenza e' stato prorogato fino al 15 ottobre

2020, la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020 con

cui il medesimo stato di emergenza e' stato prorogato fino al 31

gennaio 2021, la delibera del Consiglio dei ministri del 13 gennaio

2021 che ha prorogato il citato stato di emergenza fino al 30 aprile

2021, la delibera del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021 che

ha visto l'ulteriore proroga dello stato di emergenza fino al 31

luglio 2021;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 recante

«Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da

COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed

economiche» che ha previsto l'ulteriore proroga dello stato di

emergenza fino al 31 dicembre 2021;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 14 dicembre 2021, n. 221 recante

«Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il

contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19», che ha

previsto l'ulteriore proroga dello stato di emergenza fino al 31

marzo 2022;

Ritenuto, in ragione dell'attuale evoluzione del quadro pandemico

alla base della detta proroga dello stato di emergenza al 31 marzo

2022, di dover rimodulare gli incarichi di collaborazione coordinata

e continuativa di cui il Ministero della salute e' stato autorizzato

ad avvalersi, mediante il soggetto attuatore individuato con decreto

del Capo del Dipartimento della protezione civile, n. 414 del 7

febbraio 2020 e di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della

protezione civile, n. 786 del 31 luglio 2021, nonche' di dover

prorogare ed integrare, fino al 31 marzo 2022, il servizio di contact

center di primo livello attivato ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza

del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 645 dell'8 marzo

2020 gia' affidato in outsourcing e di cui all'ordinanza del Capo del

Dipartimento della protezione civile, n. 804 del 28 ottobre 2021;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52, recante «Misure

urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali

nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione

dell'epidemia da COVID-19;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile

n. 630 del 3 febbraio 2020, recante «Primi interventi urgenti di

protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio

sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti

virali trasmissibili;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione

civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n.

635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22

febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio

2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n.

643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645 e n. 646 dell'

8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n.

651 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 654 del 20 marzo

2020, n. 655 del 25 marzo 2020, n. 656 del 26 marzo 2020, n. 658 del

29 marzo 2020, n. 659 del 1° aprile 2020, n. 660 del 5 aprile 2020,

nn. 663 e 664 del 18 aprile 2020 e nn. 665, 666 e 667 del 22 aprile

2020, n. 669 del 24 aprile 2020, n. 672 del 12 maggio 2020, n. 673

del 15 maggio 2020, n. 680 dell'11 giugno 2020, n. 684 del 24 luglio

2020, n. 689 del 30 luglio 2020, n. 690 del 31 luglio 2020, n. 691

del 4 agosto 2020, n. 692 dell'11 agosto 2020, n. 693 del 17 agosto

2020, n. 698 del 18 agosto 2020, n. 702 del 15 settembre 2020, n. 705

del 2 ottobre 2020, n. 706 del 7 ottobre 2020, n. 707 del 13 ottobre

2020, n. 708 del 22 ottobre 2020, n. 709 del 24 ottobre 2020, n. 712

del 15 novembre 2020, n. 714 del 20 novembre 2020, n. 715 del 25

novembre 2020, n. 716 del 2 novembre 2020, n. 717 del 26 novembre

2020, n. 718 del 2 dicembre 2020 e n. 719 del 4 dicembre 2020, n. 723

del 10 dicembre 2020, n. 726 del 17 dicembre 2020, n. 728 del 29

dicembre 2020, n. 733 del 31 dicembre 2020, n. 735 del 29 gennaio

2021, n. 736 del 30 gennaio 2021 e n. 737 del 2 febbraio 2021, n. 738

del 9 febbraio 2021 n. 739 dell'11 febbraio 2021, n. 740 del 12

febbraio 2021, n. 741 del 16 febbraio 2021, n. 742 del 16 febbraio

2021, n. 747 del 26 febbraio 2021, n. 751 del 17 marzo 2021, n. 752

del 19 marzo 2021, n. 768 del 14 aprile 2021, n. 772 del 30 aprile

2021, n. 775 del 13 maggio 2021, n. 776 del 14 maggio 2021, n. 777

del 17 maggio 2021, n. 778 del 18 maggio 2021, n. 781 del 28 maggio

2021, n. 784 del 12 luglio 2021, n. 787 del 23 agosto 2021, n. 805

del 5 novembre 2021, n. 806 dell'8 novembre 2021, 808 del 12 novembre

2021, n. 816 del 17 dicembre 2021 recanti: «Ulteriori interventi

urgenti, di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al

rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da

agenti virali trasmissibili»;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 25 gennaio 2020 con

la quale, tra l'altro, il Ministero della salute e' stato

autorizzato, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 7, commi

5-bis e 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e

all'art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con

modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive

modifiche a conferire incarichi di collaborazione coordinata e

continuativa, della durata massima di novanta giorni, a settantasei

medici, anche in deroga all'art. 24 del decreto legislativo 17 agosto

1999, n. 368, e successive modifiche, e alle disposizioni

dell'Accordo collettivo nazionale 23 marzo 2005 e successive

modifiche, a quattro psicologi, a trenta infermieri e a quattro

mediatori culturali;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile

n. 414 del 7 febbraio 2020, di individuazione del soggetto attuatore

per il Ministero della salute e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile

n. 532 del 18 febbraio 2020 recante integrazione dei compiti e delle

funzioni del soggetto attuatore per la gestione delle attivita'

connesse alla gestione dell'emergenza relativa al rischio sanitario

connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali

trasmissibili;

Visto l'art. 1 del decreto del Capo del Dipartimento della

protezione civile, rep. 1250 del 3 maggio 2021, in virtu' del quale

in caso di sopravvenuta vacanza del segretario generale del Ministero

della salute, individuato soggetto attuatore, le funzioni e i compiti

di soggetto attuatore, ivi compresi quelli previsti dal decreto del

Capo del Dipartimento della protezione civile rep. 532 del 18

febbraio 2020, sono assicurati dal direttore generale del personale,

dell'organizzazione e del bilancio;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile

n. 637 del 21 febbraio 2020 con la quale il predetto soggetto

attuatore del Ministero della salute e' stato autorizzato a prorogare

i contratti gia' autorizzati ai sensi dell'art. 1, comma 2,

dell'ordinanza del Ministero della salute del 25 gennaio 2020 e a

conferire ulteriori incarichi di collaborazione coordinata e

continuativa, personale medico, nel numero massimo di settantasette

unita', della durata non superiore al termine di vigenza dello stato

di emergenza, anche in deroga all'art. 24 del decreto legislativo 17

agosto 1999, n. 368, all'art. 7, commi 5-bis, 6 e 6-bis del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e all'Accordo collettivo nazionale

23 marzo 2005;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione

civile, n. 643 del 1° marzo 2020, con la quale, tra l'altro, il

soggetto attuatore di cui citato decreto del Capo del Dipartimento

della protezione civile rep. n. 41 del 7 febbraio 2020 e' stato

autorizzato a conferire fino a cinque incarichi di collaborazione

coordinata e continuativa, della durata non superiore al termine di

vigenza dello stato di emergenza, in deroga all'art. 7, commi 5-bis,

6 e 6-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione

civile, n. 645 dell'8 marzo 2020 ed, in particolare, l'art. 1, con il

quale il soggetto attuatore di cui al citato decreto del Capo del

Dipartimento della protezione civile rep. n. 414 del 7 febbraio 2020,

e successive modifiche e integrazioni, nell'ambito dei poteri di cui

all'art. 4 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e' stato

autorizzato ad affidare in outsourcing, per il potenziamento del

Servizio 1500 - numero di pubblica utilita', relativo all'infezione

da nuovo coronavirus COVID-2019, un servizio di contact center di

primo livello composto da un massimo di duecento postazioni, atti o

tutti i giorni, ventiquattro ore su ventiquattro, per un periodo di

due mesi; l'art. 2, con il quale il citato soggetto attuatore e'

stato autorizzato a conferire ulteriori incarichi di collaborazione

coordinata e continuativa, a personale medico, nel numero massimo di

trentotto unita', della durata non superiore al termine di vigenza

dello stato di emergenza, anche in deroga all'art. 24 del decreto

legislativo 17 agosto 1999, n. 368, a l'art. 7, commi 5-bis, 6 e

6-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e all'Accordo

collettivo nazionale 23 marzo 2005;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione

civile, n. 672 del 12 maggio 2020, con la quale il citato soggetto

attuatore e' stato autorizzato a prorogare l'affidamento in

outsourcing del servizio di contact center di primo livello per il

potenziamento del servizio 1500 di cui all'art. 1, comma 1,

dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.

645 dell'8 marzo 2020 fino al termine dello stato di emergenza;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione

civile, n. 736 del 30 gennaio 2021, con la quale, tra l'altro, il

Ministero della salute e' stato autorizzato ad avvalersi, fino al 30

aprile 2021, mediante i soggetto attuatore gia' individuato con

decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 414 del

7 febbraio 2020, e successive modifiche e integrazioni, degli

incarichi di collaborazione coordinata e continuativa gia' prorogati

al 31 gennaio 2021 all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del

Dipartimento della protezione civile n. 716 del 26 novembre 2020,

alle medesime condizioni ivi indicate, e il citato soggetto attuatore

del e' stato autorizzato a prorogare, sempre fino al 30 aprile 2021,

l'affidamento in outsourcing del servizio di contact center di primo

livello per il potenziamento del Servizio 1500 di cui all'art. 1,

comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione

civile n. 645 dell'8 marzo 2020;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione

civile, n. 772 del 30 aprile 2021 con la quale, tra l'altro, il

Ministero della salute e' stato autorizzato ad avvalersi, fino al 31

luglio 2021, mediante il soggetto attuatore individuato con decreto

del Capo del Dipartimento della protezione civile, n. 414 del 7

febbraio 2020, e successive modifiche e integrazioni, degli incarichi

di collaborazione coordinata e continuativa, gia' prorogati al 30

aprile 2021, di cui all'art. 1, comma 1 dell'ordinanza del Capo del

Dipartimento della protezione civile, n. 736 del 30 gennaio 2021,

alle medesime condizioni ivi indicate, e il citato soggetto attuatore

e' stato autorizzato a prorogare fino al 31 luglio 2021 anche

l'affidamento in outsourcing del servizio di contaci center di primo

livello attivato ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Capo del

Dipartimento della protezione civile n. 645 dell'8 marzo 2020;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione

civile, n. 786 del 31 luglio 2021 con la quale, tra l'altro, il

Ministero della salute e' stato autorizzato ad avvalersi, fino al 31

dicembre 2021, mediante il soggetto attuatore degli incarichi di

collaborazione coordinata e continuativa nel limite massimo di cento

medici, uno psicologo, tre infermieri e cinque giornalisti nonche' a

prorogare no alla medesima data l'affidamento in outsourcing del

servizio di contact center di primo livello attivato ai sensi

dell'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione

civile n. 645 dell'8 marzo 2020;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione

civile, n. 804 del 28 ottobre 2021, adottata per effetto dell'art. 12

del decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105, convertito con modificazioni

dalla legge 16 settembre 2021, n. 126 con la quale il Ministero della

salute e' stato autorizzato ad ampliare ed integrare, fino al 31

dicembre 2021, il servizio di contact center di primo livello

attivato ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Capo del

Dipartimento della protezione civile n. 645 dell'8 marzo 2020 gia'

affidato in outsourcing nonche' ad incrementare le risorse della

contabilita' speciale, aperta ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza del

Capo del Dipartimento della protezione civile n. 635 del 13 febbraio

2020;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio

2021, registrato alla Corte dei conti in data 20 maggio 2021 al

foglio n. 1789, con il quale e' stato nominato il nuovo Segretario

generale del Ministero della salute;

Ravvisata la necessita' di implementare i controlli sanitari presso

porti e aeroporti, nonche' tutti i servizi e le attivita' degli

uffici del Ministero della salute, conseguenti al rischio sanitario

connesso all'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, in

considerazione dell'attuale evoluzione della situazione pandemica per

le nuove varianti e in particolare per la variante Omicron;

Considerato, nel quadro epidemiologico attuale, l'aumento dei

contagi e il prevedibile incremento delle attivita' di competenza del

Ministero della salute legate alla dichiarazione dello stato di

emergenza fino al 31 marzo 2022;

Tenuto conto che nella contabilita' speciale intestata al soggetto

attuatore del Ministero della salute di cui all'ordinanza del Capo

del Dipartimento della protezione civile n. 635 del 13 febbraio 2020,

risultano disponibili risorse economiche non spese;

Considerato che per la copertura degli oneri derivanti dal

mantenimento dei livelli di controllo sanitario e di attivita' di

profilassi nazionale e internazionale attivati, il Ministero della

salute ha comunicato la disponibilita' ad integrare la richiamata

contabilita' speciale con le risorse proprie stanziate sul capitolo

4393 del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle

malattie (CCM);

Considerato che la specificita' della situazione emergenziale ha

visto il coinvolgimento diretto del Ministero della salute e,

conseguentemente, l'impegno effettivo del personale del predetto

Dicastero nelle attivita' connesse all'emergenza, con conseguente

necessita' che al personale non dirigenziale del Ministero della

salute vengano corrisposti compensi per prestazioni di lavoro

straordinario effettivamente reso nel limite massimo di cinquanta ore

mensili, oltre i limiti di spesa previsti dalla vigente normativa

anche contrattuale;

Vista la nota del Ministero della salute prot. n. 7979 del 22

dicembre 2021;

Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni e

delle province autonome;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1

1. Il Ministero della salute e' autorizzato ad avvalersi, fino al

31 marzo 2022, mediante il soggetto attuatore individuato con decreto

del Capo del Dipartimento della protezione civile, n. 414 del 7

febbraio 2020, e successive modifiche e integrazioni, degli incarichi

di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'ordinanza del

Ministro della salute del 25 gennaio 2020 e alle ordinanze del Capo

del Dipartimento della protezione civile n. 637 del 21 febbraio 2020,

n. 643 del 1° marzo, n. 645 dell'8 marzo 2020, n. 716 del 26 novembre

2020, n. 736 del 30 gennaio 2021, n. 772 del 30 aprile 2021 e n. 786

del 31 luglio 2021, nel limite massimo di cento medici, uno

psicologo, tre infermieri e cinque giornalisti con oneri quantificati

in euro 2.660.879,67.

2. Al fine di assicurare gli interventi urgenti di protezione

civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario

connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali

trasmissibili, gli incarichi di collaborazione di cui al comma 1,

continuano ad essere conferiti al personale medico abitato

all'esercizio della professione medica e iscritto al relativo ordine

professionale, anche durante l'iscrizione ai corsi di

specializzazione, a partire dal primo anno di corso, al di fuori

dell'orario dedicato alla formazione specialistica e in deroga alle

incompatibilita' previste dai contratti di formazione specialistica

di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

3. Il personale medico di cui al comma 1, continua ad essere

autorizzato in via straordinaria anche allo svolgimento delle

funzioni proprie del medico di porto ed aeroporto in materia di

profilassi internazionale, di cui all'art. 2, comma 2 dell'ordinanza

del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 637/2020.

4. Il soggetto attuatore e', altresi', autorizzato a prorogare fino

al 31 marzo 2022, l'affidamento in outsourcing del servizio di

contact center di primo livello attivato ai sensi dell'art. 1

dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.

645 dell'8 marzo 2020 per il potenziamento del Servizio 1500 - numero

di pubblica utilita', cosi' come ampliato ed integrato dall'ordinanza

n. 804/2021, citata in premessa, con oneri quantificati in euro

3.099.674,83.

5. Il Ministero della salute e', altresi', autorizzato anche oltre

i limiti delle risorse assegnate nell'anno 2022, fermo restando il

rispetto delle disposizioni vigenti in materia di durata massima

dell'orario di lavoro, a corrispondere al proprio personale non

dirigenziale direttamente impegnato nell'emergenza epidemiologica da

COVID-19, compensi per prestazioni di lavoro straordinario

effettivamente reso in presenza sul luogo di lavoro, nel limite

massimo di cinquanta ore mensili pro-capite, esclusivamente nei

confronti dei dipendenti effettivamente impiegati in attivita'

direttamente connesse alla gestione della situazione emergenziale,

oltre i limiti quantitativi e di spesa previsti dalla normativa anche

contrattuale vigente in materia, nel limite massimo di spesa di euro

204.750,00 a carico delle risorse indicate al comma 6.

6. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1, 4 e

5, quantificati nel limite massimo complessivo di euro 5.965.304,50

per l'anno 2022, si provvede a valere sulla contabilita' speciale di

cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile

n. 635 del 13 febbraio 2020. Il Ministero della salute e' autorizzato

a trasferire sulla predetta contabilita' speciale, in aggiunta alle

risorse residue ivi presenti pari a euro 4.122.839,00, ulteriori

risorse, pari a euro 1.842.465,50, allocate sul capitolo 4393 del

Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie. A

tal fine il capitolo 4393 e' integrato di euro 1.842.465,50 per

l'anno 2022 mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte

corrente di cui al comma 5 dell'art. 34-ter della legge 31 dicembre

2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa del

Ministero della salute.

La presente ordinanza e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana.

Roma, 31 dicembre 2021

Il Capo del dipartimento

della protezione civile

Curcio

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |